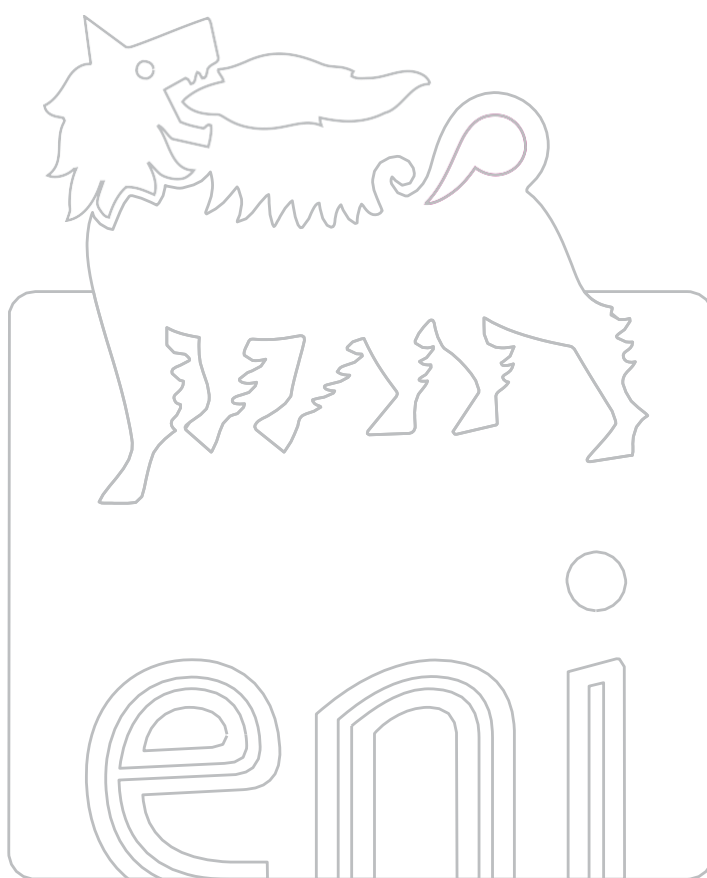


Modello 231 di Eni SpA

APPENDICE NORMATIVA



Aggiornata al 18 luglio 2025

INDICE

IL D.LGS. N. 231/2001	4
Introduzione	4
Criteri di imputazione della responsabilità	4
Reati commessi all'estero	5
Sindacato di idoneità.....	5
ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE FATTISPECIE DI REATO	6
Le fattispecie dei <i>reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)...	6
Le fattispecie dei <i>delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i> (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001)	6
Le fattispecie dei <i>delitti di criminalità organizzata</i> (art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001)	8
Le fattispecie della <i>falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (art. 25-bis del d.lgs. n. 231/2001).....	8
Le fattispecie dei <i>delitti contro l'industria e il commercio</i> (art. 25-bis 1 del d.lgs. n. 231/2001).....	9
Le fattispecie dei <i>reati societari</i> (art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001).....	9
Le fattispecie dei <i>delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001)	10
Le fattispecie dei <i>delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> (art. 25-quater.1 del d.lgs. n. 231/2001).....	11
Le fattispecie dei <i>delitti contro la personalità individuale</i> (art. 25-quinquies del d.lgs. n. 231/2001).....	11
Le fattispecie dei <i>reati e illeciti di abusi di mercato</i> (art. 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001)	11
Le fattispecie dei <i>delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> (art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001)	11
Le fattispecie dei <i>reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> (art. 25-octies del d.lgs. n. 231/01)	11
Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/01)	12
Le fattispecie dei <i>delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (art. 25-novies del d.lgs. n. 231/01)	12
La fattispecie del <i>reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> (art. 25-decies del d.lgs. n. 231/2001).....	13
Le fattispecie dei <i>reati ambientali</i> (art.25-undecies del d.lgs. n. 231/2001)	13
La fattispecie del <i>delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> (art. 25-duodecies del d.lgs. n. 231/2001).....	14
Le fattispecie di <i>reati di razzismo e xenofobia</i> (art. 25-terdecies del d.lgs. n. 231/2001).....	14
Le fattispecie dei <i>reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (art. 25-quaterdecies del d.lgs. n. 231/2001).....	14
Le fattispecie dei <i>reati tributari</i> (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001)	14
La fattispecie dei <i>reati di contrabbando</i> (art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/2001).....	15
Le fattispecie dei <i>delitti contro il patrimonio culturale</i> (art. 25-septiesdecies del d.lgs. n. 231/2001).....	16
Le fattispecie dei <i>reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i> (art. 25-duodevicies del d.lgs. n. 231/2001).....	16
Le fattispecie dei <i>delitti contro gli animali</i> (art. 25-undevicies del d.lgs. n. 231/2001)	16

Le fattispecie dei <i>reati transnazionali</i> (L. n. 146/2006)	16
La fattispecie dei <i>reati richiamati dall'art. 12 L. n. 9/2013</i>	17
TABELLA DESCRITTIVA DELLE FATTISPECIE DI REATO	18

IL D.LGS. N. 231/2001

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, anche il “Decreto”) trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia¹, che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Tale responsabilità, in ossequio a quanto previsto dalla Relazione illustrativa al Decreto, va intesa quale *tertium genus* rispetto al sistema penale e amministrativo. Invero, lungi dall’identificarsi pienamente con uno di essi, ne coniuga i tratti principali: efficacia preventiva e massima garanzia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, gli enti destinatari della disciplina possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. In tal modo, una volta accertata la responsabilità dell’ente (autonoma rispetto quella della persona fisica), questo potrà essere soggetto alla comminazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

Il Decreto, all’art. 6, comma 3, prevede che i summenzionati modelli organizzativi possano essere adottati, rispettando i requisiti di idoneità richiesti, sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti².

Criteri di imputazione della responsabilità

Affinché possa insorgere la responsabilità dell’ente, dunque, il Decreto richiede la sussistenza di criteri di imputazione oggettivi e soggettivi (in senso lato, trattandosi di *enti*).

Quanto ai primi, è necessario che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il criterio dell’interesse attiene alla *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio, diversamente, riguarda il *risultato positivo* che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso. L’ente non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dalla commissione dell’illecito, nel suo interesse o a suo vantaggio, da uno o più soggetti qualificati, ovvero:

1. «Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001);

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 2017; Convenzione OCSE del 17 settembre 1997.

² Si vedano, a titolo esemplificativo, le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001” diffuse in data 7 marzo 2002 ed aggiornate, da ultimo, a gennaio 2021.

2. «Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001).

La *colpa* dell'ente, quale criterio soggettivo di imputazione, verte su una politica di impresa non corretta e/o su deficit strutturali dell'organizzazione aziendale tali da renderla inidonea a prevenire il verificarsi dell'illecito.

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dovendo questo dimostrare che sussistano (congiuntamente) le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

Diversamente, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione si assiste ad un'inversione dell'onere probatorio. Per tale ragione l'ente può essere chiamato a rispondere *soltanto* qualora si accerti che la commissione del reato sia stata causata dall'inadempimento degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale circostanza è da ritenersi esclusa se a valle della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo ad assolvere la sua efficacia preventiva.

Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231 del 2001 - commessi all'estero, ove si verifichino i presupposti sostanziali e processuali previsti dall'art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2001.

Secondo le indicazioni della giurisprudenza più recente, rispondono ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice italiano, sia i) gli enti che abbiano la propria sede legale all'estero per fatti commessi anche solo in minima parte in Italia, sia ii) gli enti che abbiano sede legale in Italia per fatti di reato realizzati integralmente all'estero.

Per quanto riguarda gli enti sub ii), al fine di evitare di incorrere in un deficit organizzativo da cui potrebbe derivare un giudizio di inidoneità del Modello 231, devono essere adottate e attuate adeguate procedure per la prevenzione dei rischi di violazione del Modello stesso all'estero.

Sindacato di idoneità

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili: i) accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto; ii) "il sindacato di idoneità" sull'eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per valutare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, il Modello organizzativo sarà giudicato idoneo se effettivamente in grado, prima della commissione del reato, di azzerare o, almeno, ridurre, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);*
- *Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n.1, c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter c.p.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986);*
- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (art. 318 e 320 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);*
- *Peculato (art. 314 comma 1, c.p.);*
- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);*
- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);*
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).*

Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001)

- *(Falsità in) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.). La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:*

- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);*
- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);*
- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);*
- *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);*
- *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);*
- *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);*
- *Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);*
- *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);*
- *Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);*
- *Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);*
- *Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);*
- *Uso di atto falso (art. 489 c.p.);*
- *Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);*
- *Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);*
- *Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *Estorsione informatica (art. 629, co. 3, c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale e cybernetica (art. 1 Legge 133/2019).*

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001)

- *Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (art. 416 c.p.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);*
- *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).*

Le fattispecie della falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del d.lgs. n. 231/2001)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (artt. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del d.lgs. n. 231/2001)

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001)

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d.lgs. n. 39/2010)³;*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)⁴;*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).*

³ L'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 c.c. non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del d.lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbe quindi essere più annoverata nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, tuttavia è stata ricondotta all'interno dell'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010.

⁴ L'art. 34, comma 2, della legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del Codice civile, che puniva il reato in esame e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata – è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art. 173-bis del TUF. Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art. 25-ter del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023).*

Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001)

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.);*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);*
- *Detenzione materiale con finalità di terrorismo (270 quinquies.3 c.p.);*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *Atto di terrorismo con ordini micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.);*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1. L. n. 342/1976);*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2. L. n. 342/1976);*
- *Sanzioni (art. 3. L. n. 433/1989);*
- *Pentimento operoso (art. 5 d.lgs. n. 625/1979);*
- *Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.*

Le fattispecie dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del d.lgs. n. 231/2001)

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).*

Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).*

Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato (art. 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);*
- *Illeciti di abuso di mercato (art. 187-quinquies T.U.F.):*
 - *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);*
 - *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*

Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).*

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del d.lgs. n. 231/01)

- *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*

- *Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)*

Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/01)

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, II comma c.p.).*

Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. n. 231/01)

- *La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 1, lett. a-bis) e 3) L. n. 633/1941;*
- *La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 L. n. 633/1941);*
- *La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64-quinquies e 64-sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis comma 2 L. n. 633/1941);*
- *Se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, lett. a), b), c), d),*

f) L. n. 633/1941);

- *La ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-ter, lett. e) L. n. 633/1941);*
- *La fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-ter, lett. f-bis) e h));*
- *La abusiva fissazione, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video, audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter, lett. h-bis);*
- *La mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 181-bis, comma. 2) (art. 171-septies L. n. 633/1941);*
- *La fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).*

La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, 2, 3.bis e 6 L. 150/1992);*

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanza pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 d.lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (artt. 256 d.lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. n. 152/2006);
- Sanzioni - Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 d.lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 d.lgs. n. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 – L. 459/1993);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6 – 7, co. 8 d.lgs. n. 152/2006)

La fattispecie del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del d.lgs. n. 231/2001)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 D.Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998).

Le fattispecie di reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del d.lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Le fattispecie dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del d.lgs. n. 231/2001)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);

- *Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000);*
- *Tentativo (art. 6 d.lgs. n. 74/2000);*
- *Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000).*

La fattispecie dei reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. n. 504/1995)*

- *Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. n. 504/1995)*

Le fattispecie dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

Le fattispecie dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies c.p.).*

Le fattispecie dei delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del d.lgs. n. 231/2001)

- *Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);*
- *Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);*
- *Spettacolo o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.);*
- *Divieto di combattimento fra animali (art. 544-quinquies c.p.);*
- *Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).*

Le fattispecie dei reati transnazionali (L. n. 146/2006)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);*
- *Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/1998);*

- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

La fattispecie dei reati richiamati dall'art. 12 L. n. 9/2013 – Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito delle filiere degli oli vergini di oliva

- *Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).*

TABELLA DESCRITTIVA DELLE FATTISPECIE DI REATO

ARTICOLO D.LGS. N. 231/2001	FATTISPECIE DI REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO ESTERNO
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	<i>Malversazione di erogazioni pubbliche</i> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.	<i>Art. 316-bis c.p.</i>
	<i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i> Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.	<i>Art. 316-ter c.p.</i>
	<i>Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea</i> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'unione Europea.	<i>Art. 640, comma 2 n.1 c.p.</i>

	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Art. 640-bis c.p.
	Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.	Art. 640-ter c.p.
	Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.	Art. 356 c.p.
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.	Art. 2 L. n. 898/1986

	<i>Turbata libertà degli incanti</i> La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara pubblica o ne allontana gli offerenti.	<i>Art. 353 c.p.</i>
	<i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</i> La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.	<i>Art. 353-bis c.p.</i>
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<i>(Falsità in) Documenti informatici</i> La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:	<i>Art. 491-bis c.p.</i>
	<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero;	<i>Art. 476 c.p.</i>
	<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;	<i>Art. 477 c.p.</i>
	<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale;	<i>Art. 478 c.p.</i>
	<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;	<i>Art. 479 c.p.</i>
	<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;	<i>Art. 480 c.p.</i>
	<i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità	<i>Art. 481 c.p.</i>

	Falsità materiale commessa da privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni;	Art. 482 c.p.
	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;	Art. 483 c.p.
	Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni;	Art. 484 c.p.
	Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato;	Art. 487 c.p.
	Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici;	Art. 488 c.p.
	Uso di atto falso Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso;	Art. 489 c.p.
	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri;	Art. 490 c.p.
	Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti;	Art. 492 c.p.
	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni;	Art. 493 c.p.
	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.	Art. 615-ter c.p.

	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</i> Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importa, comunichi, consegna o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	<i>Art. 615-quater c.p.</i>
	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i> Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri, installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.	<i>Art. 615-quinquies c.p.</i>
	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i> Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.	<i>Art. 617-quater c.p.</i>
	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i> Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.	<i>Art. 617-quinquies c.p.</i>
	<i>Estorsione informatica</i> Commette il delitto chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-	<i>Art. 629, co. 3, c.p.</i>

	<i>quater</i> c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635- <i>quinquies</i> c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.	
	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i> Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.	<i>Art. 635-bis c.p.</i>
	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità</i> Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.	<i>Art. 635-ter c.p.</i>
	<i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici</i> Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.	<i>Art. 635-quater c.p.</i>
	<i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità</i> Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - <i>quater</i> c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.	<i>Art. 635-quinquies c.p.</i>
	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i> Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.	<i>Art. 640-quinquies c.p.</i>
	<i>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale e cybernetica</i> Detta disposizione normativa punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) ⁵ , o	<i>Art. 1 Legge 133/2019</i>

⁵ Ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D.L. n. 105/2019: "Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR): a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio

	al comma 6, lettera a) ⁶ o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) ⁷ fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6). lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.	
--	---	--

nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124...;

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

6 Ai sensi del comma 6, lett. a) dell'art. 1 D.L. n. 105/2019: “Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati”.

7 Ai sensi del comma 6, lett. c) dell'art. 1 del D.L. n. 105/2019: “Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

	Tale fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo e una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti decritti nel Decreto-legge ovvero le attività di ispezione e vigilanza citate.	
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti. La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. . 286/1998.	Art. 416 c.p.
	Associazione di tipo mafioso anche straniero L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	Art. 416-bis c.p.
	Scambio elettorale politico-mafioso Chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis (di tipo mafioso anche straniero) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.	Art. 416-ter c.p.
	Sequestro di persona a scopo di estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.	Art. 630 c.p.

	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).	Art. 74 DPR. n. 309/1990
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, comma terzo, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).	Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.
Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Concussione Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.	Art. 317 c.p.
	Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).	Artt. 318 – 320 c.p.
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie). Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.	Artt. 319 – 319-bis – 320 c.p.

	Corruzione in atti giudiziari Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).	Art. 319-ter c.p.
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.	Art. 319-quater c.p.
	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.	Art. 320 c.p.
	Pena per il corruttore Sanzioni irrogabili al soggetto che corrompe	Art. 321 c.p.
	Istigazione alla corruzione Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.	Art. 322 c.p.
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee. 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del	Art. 322-bis c.p.

	Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	
	Traffico di influenze illecite Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. È punito anche chi dà o promette indebitamente denaro o altri vantaggi economici.	Art. 346-bis c.p.
	Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.	Art. 314, co. 1, c.p.

	<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i> La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 314 c.p. (peculato), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé od altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.	<i>Art. 314-bis c.p.</i>
	<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.	<i>Art. 316 c.p.</i>
<i>Art. 25-bis</i> Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<i>Falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i> È punito: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	<i>Art. 453 c.p.</i>
	<i>Alterazione di monete</i> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito.	<i>Art. 454 c.p.</i>
	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, è punito.	<i>Art. 455 c.p.</i>
	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i> Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito.	<i>Art. 457 c.p.</i>

	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 c.p.
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito.	Art. 460 c.p.
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi ((e dati)) informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito.	Art. 461 c.p.
	Uso di valori di bollo contraffatti Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito.	Art. 464 c.p.
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito	Art. 473 c.p.
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito.	Art. 474 c.p.
Art. 25-bis. 1 Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose	Art. 513 c.p.

	allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell’altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l’attività stessa e sempre che l’uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.	
	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva), compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.	<i>Art. 513-bis c.p.</i>
	<i>Frodi contro le industrie nazionali</i> La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione. Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio. Il nocumento all’industria nazionale, elemento costitutivo dell’art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale. Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.	<i>Art. 514 c.p.</i>

	<i>Frode nell'esercizio del commercio</i> La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.	<i>Art. 515 c.p.</i>
	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i> La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico. Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso. Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito. Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine. La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso). La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.	<i>Art. 516 c.p.</i>

	<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i> La fattispecie incriminatrice punisce chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge. Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori. Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente. Inoltre, è punita anche la condotta di mera "detenzione per la vendita". La detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate. Per "nomi" di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti. L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.	<i>Art. 517 c.p.</i>
	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i> La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.	<i>Art. 517-ter c.p.</i>

	<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i> La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni degli art.474bis, 474ter, secondo comma e 517bis, secondo comma. I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	<i>Art. 517-quater c.p.</i>
Art. 25-ter Reati societari	<i>False comunicazioni sociali</i> L'attuale articolo 2621 (e in modo analogo l'articolo 2622 del Codice Civile, salve le distinzioni che saranno descritte nel prosieguo) mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che "espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti" nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale, tuttora vigente, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata. Si precisa che: - Le condotte di falsità contenute in dette disposizioni sono entrambe, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, di tipo delittuoso e procedibili d'ufficio; - Il bene giuridico meritevole di tutela sia stato individuato, in entrambi i casi, nella completa e corretta informazione societaria. Significativa è, a tal fine, l'esplicitazione secondo cui l'azione o omissione debba essere "concretamente" idonea a indurre i terzi in errore; - Il dolo che la legge richiede sia verificato rimane sì specifico (ancor oggi finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto"), ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice. L'articolo 2622 è applicabile alle sole condotte che riguardano società: (i) emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (ii) controllanti i soggetti indicati al	<i>Artt. 2621 – 2622 c.c.</i>

	punto precedente; (iii) emittenti strumenti finanziari negoziati su multilateral trading facilities (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (iv) che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); e (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Ulteriore differenza riguarda l'assenza dell'inciso "previste dalla legge" con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico che paiono dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma.	
	Fatti di lieve entità L'articolo 2621-bis è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità" in relazione alle fattispecie di cui all'art. 2621, da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621-bis si applica la causa di non punibilità contenuta nell'articolo 131-bis del Codice Penale in materia di "particolare tenuità del fatto". Con l'articolo 2621-ter il legislatore ha chiarito, ai fini della disciplina oggetto della presente analisi, quali siano i criteri valutativi che il giudice deve adottare e applicare per valutare se i fatti commessi siano di "particolare tenuità".	Art. 2621-bis c.c.
	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Il terzo e il quarto comma stabiliscono un aggravamento nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione. L'art. 37, commi 34 e 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 c.c.: non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie	Art. 27 d.lgs. 39/2010

	oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbe quindi essere più annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.	
	<i>False comunicazioni sociali delle società quotate</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi)).	<i>Art. 2622 c.c.</i>
	<i>Falso in prospetto</i> Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione. Si precisa che: - Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; - La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;	<i>Art. 2623 c.c.</i>

	- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; L'art. 34, comma 2, della legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del Codice civile, che puniva il reato in esame e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata - è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art. 173-<i>bis</i> del TUF. Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art. 25-<i>ter</i> del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-<i>ter</i> del Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.	
	<i>Impedito controllo</i> Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo. Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art 2625 c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art. 25-<i>ter</i> del D.Lgs. 231/01; infatti, l'art 25-<i>ter</i> richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel D.Lgs. 39/2010, all'art. 29, il quale non è richiamato dall'art 25 <i>ter</i> e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione. Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.	<i>Art. 2625 c.c.</i>

	<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.	Art. 2626 c.c.
	<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i> Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che: - Soggetti attivi sono gli amministratori; - Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.	Art. 2627 c.c.
	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i> Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Si fa presente che: - Soggetti attivi sono gli amministratori; - Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.	Art. 2628 c.c.
	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che: - Soggetti attivi sono gli amministratori; - Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.	Art. 2629 c.c.
	<i>Omessa comunicazione del conflitto d’interessi</i> Il reato si perfeziona con la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 2391 c.c. che impongono la comunicazione agli amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interesse. Commettono tale reato l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in	Art. 2629-bis c.c.

	mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.	
	Formazione fittizia del capitale Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.	Art. 2632 c.c.
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che: - Soggetti attivi sono i liquidatori; - Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.	Art. 2633 c.c.
	Corruzione tra privati Il reato in esame si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le medesime pene. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del D.Lgs. 231/01.	Art. 2635 c.c.
	Istigazione alla corruzione tra privati L'articolo 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà".	Art. 2635-bis c.c.

	Illecita influenza sull'assemblea La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.	Art. 2636 c.c.
	Aggiotaggio La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.	Art. 2637 c.c.
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza. Si precisa che: - Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; - La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi; - Agli effetti della legge penale le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir.2014/59 UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.	Art. 2638 c.c.
	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare La fattispecie sanziona chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare nell'ambito delle operazioni societarie transfrontaliere: - forma documenti in tutto o in parte falsi; - altera documenti veri; - rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.	Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023
Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti	Art. 270 c.p.

	economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito.	
	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	Art. 270-bis c.p.
	Circostanze aggravanti e attenuanti Circostanze che determinano un incremento o una attenuazione del carico sanzionatorio.	Art. 270-bis 1 c.p.
	Assistenza agli associati Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis.	Art. 270-ter c.p.
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.	Art. 270-quater c.p.
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo stesso vale nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.	Art. 270-quinquies c.p.
	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo. Chiunque deposita o custodisce i beni i suddetti beni e denaro è punito.	Art. 270-quinquies.1 c.p.

	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito.	Art. 270-quinquies.2 c.p.
	Detenzione materiale con finalità di terrorismo Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.	Art. 270-quinquies.3 c.p.
	Condotte con finalità di terrorismo Ai fini di tale fattispecie sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Art. 270-sexies c.p.
	Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito.	Art. 280 c.p.
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali).	Art. 280-bis c.p.
	Atto di terrorismo nucleare È punito chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito chiunque: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;	Art. 280-ter c.p.

	2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.	
	<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito.	<i>Art. 289-bis c.p.</i>
	<i>Sequestro di persona a scopo di coazione</i> Il reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.	<i>Art. 289-ter c.p.</i>
	<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</i> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito.	<i>Art. 302 c.p.</i>
	<i>Cospirazione politica mediante accordo</i> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti.	<i>Art. 304 c.p.</i>
	<i>Cospirazione politica mediante associazione</i> Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti.	<i>Art. 305 c.p.</i>
	<i>Banda armata: formazione e partecipazione</i> Quando per commettere uno dei delitti indicati all'art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena.	<i>Art. 306 c.p.</i>
	<i>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</i> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso	<i>Art. 307 c.p.</i>

	grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	
	Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito.	Art. 435 c.p.
	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito.	Art. 1, L. n. 341/1976
	Danneggiamento delle installazioni a terra Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	Art. 2, L. n. 341/1976
	Sanzioni Indicazione delle sanzioni applicabili.	Art. 3, L. n. 433/19891
	Pentimento operoso Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del Codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.	Art. 5, d.lgs. n. 625/1979
	<i>Rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche la commissione dei reati descritti all'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.</i>	Art. 2, Convenzione di New York del 9 dicembre 1999
Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,	Art. 583-bis c.p.

	l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.	
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù</i> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 c.p.
	<i>Prostituzione minorile</i> È punito chiunque: - Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; - Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	Art. 600-bis c.p.
	<i>Pornografia minorile</i> È punito chiunque: - Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; - Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.	Art. 600-ter c.p.
	<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i> Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Fuori dei casi di cui al primo comma, commette reato chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede	Art. 600-quater c.p.

	intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.	
	<i>Pornografia virtuale</i> Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	<i>Art. 600-quater.1 c.p.</i>
	<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i> Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.	<i>Art. 600-quinquies c.p.</i>
	<i>Tratta di persone</i> Il reato punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.	<i>Art. 601 c.p.</i>
	<i>Traffico di organi prelevati da persona vivente</i> Il reato punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.	<i>Art. 601-bis</i>
	<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i> La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.	<i>Art. 602 c.p.</i>
	<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i> Commette il reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:	<i>Art. 603-bis c.p.</i>

	- La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; - La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.	
	Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Il reato è aggravato in presenza delle seguenti circostanze fattuali: - se il reato è commesso da più persone riunite; - se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; - se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; - se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.	Art. 609-undecies c.p.
Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate Il soggetto attivo del reato è chiunque risulta in possesso di informazioni privilegiate in ragione: della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente; della sua partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio della sua attività lavorativa di una funzione anche pubblica, o di un ufficio. La condotta criminosa si sostanzia nel: 1. vendere, acquistare o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate; 2. comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio (<i>tipping</i>);	Art. 184 TUF

	3. raccomandare o indurre altri al compimento di una qualsiasi operazione su strumenti finanziari di cui al precedente n. 1 (<i>tuyautage</i>). Fuori dei casi di concorso nei reati sopra descritti, commette reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle sopra indicate, e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette uno dei fatti indicati ai punti 1; 2 e 3 (c.d. Insider secondario). L'ambito applicativo della fattispecie copre anche le condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari ai sensi del regolamento UE n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010. Gli strumenti finanziari oggetto della condotta criminosa sono quelli di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) e b) del T.U.F., ovvero gli strumenti finanziari o qualsiasi altro strumento ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente. Inoltre, ai sensi dell'art. 182 T.U.F., per strumenti finanziari rilevanti per la configurabilità del delitto di insider trading si intendono gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato alle stesse lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi ma non in via esclusiva i credit default swap e i contratti differenziali. Per informazione privilegiata, la cui definizione è contenuta all'art. 181 del T.U.F., deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. L'elemento soggettivo è il dolo generico individuabile nella coscienza di avere informazioni privilegiate e nella volontà di farne uso nei modi illeciti descritti. È punibile per la fattispecie in esame anche chi, in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose pone in essere taluna delle condotte esaminate.	
--	--	--

	Manipolazione del mercato La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il reato di manipolazione del mercato si configura altresì ove il fatto abbia ad oggetto i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1 lettera a) e gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (benchmark).	Art. 185 TUF
	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.	Art. 14 Reg. UE n. 596/2014
	Divieto di manipolazione del mercato Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.	Art. 15 Re. UE n. 596/2014
Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito.	Art. 589 c.p.
	Lesioni personali colpose Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito.	Art. 590 c.p.
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione L'art. 648, primo comma, c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".	Art. 648 c.p.

	Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. Il secondo comma dell'art. 648 c.p. amplia il perimetro di applicazione della fattispecie incriminatrice ricomprendendovi le condotte aventi ad oggetto denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il reato è aggravato se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. L'art. 648, terzo comma, prevede un'attenuante ove il fatto sia di particolare tenuità. Infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato". Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.	
	<i>Riciclaggio</i> Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il reato è attenuato nell'ipotesi in cui il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il terzo ed il quarto comma prevedono rispettivamente la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale e la circostanza attenuante che si configura quando il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena edittale nel massimo inferiore a cinque anni di reclusione.	<i>Art. 648-bis c.p.</i>

	Per la configurabilità di tale delitto è necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un reato al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.	
	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648. Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Al secondo comma è prevista la fattispecie attenuata che si integra allorquando il danaro o le cose oggetto di impiego provengano da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il terzo ed il quarto comma prevedono rispettivamente la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività professionale e la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.	<i>Art. 648-ter c.p.</i>

	Autoriciclaggio L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 <i>ter</i> 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è attenuato ove il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. È prevista altresì una circostanza attenuante ove il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione. Il quinto comma contempla una causa di non punibilità che si configura nel caso in cui il danaro, i beni o le altre utilità siano destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'agente. Anche tale fattispecie incriminatrice prevede l'aggravio di pena quando i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività professionale o comunque nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria. Infine, l'art. 648 <i>ter</i> 1 prevede un'attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.	Art. 648-ter. 1 c.p.
Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti L'art. 493-ter c.p. contempla tre fattispecie di reato alternative: al primo comma è punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Al secondo comma sono sanzionate le condotte di chi, sempre al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti elencati al primo comma, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	Art. 493-ter c.p.
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.

	L'art. 493-quater c.p., introdotto con D.lgs. n. 184/2021, punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato - la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adottati al medesimo scopo.	
	Trasferimento fraudolento di valori La fattispecie di cui al primo comma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p. Inoltre, la fattispecie di cui al secondo comma punisce chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.	Art. 512-bis c.p.
	Frode informatica art. 640-ter, Il comma c.p. L'art. 640-ter, c.p., punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se il fatto produce un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (art. 322-ter, 640-quater). Il reato è altresì aggravato laddove il fatto sia perpetrato con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.	Art. 640-ter, Il comma c.p.
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore	Art. 171, co. 1, lett. a) bis L. n. 633/1941
	La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati, ovvero di	Art. 171-bis, co. 1 L. n. 633/1941

	mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori	
	La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati	Art. 171-bis, co. 2 L. n. 633/1941
	Se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	Art. 171-ter lett. a), b), c), d), f) L. n. 633/1941
	La ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato	Art. 171-ter, lett. e) L. n. 633/1941
	La fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti	Art. 171-ter, lett. f-bis) e h)
	La abusiva fissazione, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video, audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.	Art. 171-ter, lett. h-bis)

	La mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno	Art. 171-septies L. n. 633/1941
	La fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale	Art. 171-octies L. n. 633/1941
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.	Art 377-bis c.p.
Art. 25-undecies Reati ambientali	Inquinamento ambientale Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La pena è ulteriormente aumentata nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.	Art. 452-bis c.p.
	Disastro ambientale Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con	Art. 452-quater c.p.

	provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.	
	<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i> La fattispecie di reato in esame si verifica nel caso in cui taluno commette i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale per colpa.	<i>Art. 452-quinquies c.p.</i>
	<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i> Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.	<i>Art. 452-sexies c.p.</i>
	<i>Circostanze aggravanti</i> Circostanze aggravanti delle fattispecie di reato richiamate.	<i>Art. 452-octies c.p.</i>
	<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito.	<i>Art. 727-bis c.p.</i>
	<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i> Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.	<i>Art. 733-bis c.p.</i>
	<i>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</i> Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm. ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.	<i>Artt. 1 – 2 – 3-bis e 6, e L. 150/1992</i>

	<i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili</i> Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali: - Apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose comprese nella famiglia e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terzo del Decreto, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2); - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui al comma 2 in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente (art. 137, comma 3); - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo); - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo); - Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11); - Scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).	<i>Art. 137 d.lgs. 151/2006</i>
	<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i> Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito.	<i>Art. 256 co. 1 lett.a), lett. b), co. 3, co. 5, co. 6 d.lgs. n. 152/2006</i>
	<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i> La fattispecie è volta a punire il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del formulario di cui all'art. 193 c.p. o senza i documenti sostitutivi ivi previsti o in presenza di un formulario con dati incompleti o inesatti.	<i>Art. 258 co. 4 d.lgs. n. 152/2006</i>

	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Commette il reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.	Art. 452-quaterdecies c.p.
	Bonifica dei siti Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito.	Art. 257 co. 1 e co. 2 d.lgs. n. 152/2006
	Traffico illecito di rifiuti Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito.	Art. 259 co. 1 d.lgs. n. 152/2006
	Sanzioni - Reati in materia di emissioni in atmosfera La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.	Art. 279 d.lgs. 152/2006
	Inquinamento doloso provocato dalle navi Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso di sostanze inquinanti dalle navi.	Art. 8 d.lgs. 202/2007
	Inquinamento colposo provocato dalle navi Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso di sostanze inquinanti dalle navi.	Art. 9 d.lgs. 202/2007
	Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.	Art. 3 L. 549/1993
	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito.	Art. 260-bis, co. 6 – 7 e co. 8 d.lgs. 152/2006

	Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA. Movimentazione fraudolentemente alterata è punito.	
Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione. In particolare: - In numero superiore a tre; - Minori in età non lavorativa; - Esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro. Il nuovo Codice Antimafia, approvato con Legge del 17 ottobre 2017 n.161, aggiunge al comma 1 dell'art.25 duodecies della legge 231/2001, i seguenti reati: <i>Procurato ingresso illecito</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito per ogni persona nel caso in cui: a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. <i>Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina</i> Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito.	Art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, co. 5 d.lgs. 286/1998

	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito.	Art. 22, co. 12-bis d.lgs. n. 286/1998
Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia	<i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</i> È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo.	Art. 604-bis c.p.
Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	<i>Frode in competizioni sportive</i> La norma punisce chiunque - al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione - offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.	Art. 1 L. 401/1989
	<i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</i> La norma assoggetta a sanzione chiunque: - esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; - organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).	Art. 4 L. 401/1989
Art. 25-quinquiesdecies⁸ Reati tributari	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti</i> La norma assoggetta alla pena chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono	Art. 2 d.lgs. 74/2000

⁸ Il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies prevede, in relazione ai reati di cui agli artt. 4, 5, 10-quater d. lgs. 74/2000, la responsabilità dell'ente qualora i delitti siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

	registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	
	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i> La norma assoggetta alla pena chiunque, punisce chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.	<i>Art. 3 d.lgs. 74/2000</i>
	<i>Dichiarazione infedele</i> Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad euro due milioni. Ai fini dell'applicazione di quanto sopra esposto, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.	<i>Art. 4 d.lgs. 74/2000</i>

	Fuori dai casi sopra esposti, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b).	
	Omessa dichiarazione È punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	Art. 5 d.lgs. 74/2000
	Indebita compensazione È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.	Art. 10-quater d.lgs. 74/2000
	Tentativo I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.	Art. 6 d.lgs. 74/2000
	Emissione di fatture per operazioni inesistenti Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	Art. 8 d.lgs. 74/2000
	Occultamento o distruzione documenti contabili Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Art. 10 d.lgs. 74/2000

	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</i> Il reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	<i>Art. 11 d.lgs. 74/2000</i>
<i>Art. 25-sexiesdecies</i> Contrabbando	<i>Contrabbando per omessa dichiarazione</i> È punito chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.	<i>Art. 78 d.lgs. 141/2024</i>
	<i>Contrabbando per dichiarazione infedele</i> Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito.	<i>Art. 79 d.lgs. 141/2024</i>
	<i>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine</i> È punito il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.	<i>Art. 80 d.lgs. 141/2024</i>

	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito.	Art. 81 d.lgs. 141/2024
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito.	Art. 82 d.lgs. 141/2024
	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito.	Art. 83 d.lgs. 141/2024
	Contrabbando di tabacchi lavorati Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti.	Art. 84 d.lgs. 141/2024
	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;	Art. 85 d.lgs. 141/2024

	e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.	
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti. Chi partecipa all'associazione è punito. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Art. 86 d.lgs. 141/2024
	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.	Art. 87 d.lgs. 141/2024

	<i>Circostanze aggravanti del contrabbando</i> Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro. e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.	<i>Art. 88 d.lgs. 141/2024</i>
	<i>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici</i> È punito, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;	<i>Art. 40 d.lgs. n. 504/1995</i>

	f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.	
	<i>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati</i> Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito.	<i>Art. 40-bis d.lgs. n. 504/1995</i>

	Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.	
	<i>Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita</i> Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.	<i>Art. 40-quinquies d.lgs. n. 504/1995</i>
	<i>Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche</i> Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o	<i>Art. 41 d.lgs. n. 504/1995</i>

	di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito.	
	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita.	Art. 42 d.lgs. n. 504/1995
	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche È punito chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito.	Art. 43 d.lgs. n. 504/1995
	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni È punito chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.	Art. 46 d.lgs. n. 504/1995

	Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.	
	<i>Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa</i> Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto	<i>art. 47 D.Lgs. n. 504/1995</i>

	legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.	
	<i>Irregolarità nella circolazione</i> I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.	<i>Art. 49 d.lgs. n. 504/1995</i>

	Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.	
Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale	Furto di beni culturali L'art. 518-bis c.p. punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.	Art. 518-bis c.p.
	Appropriazione indebita di beni culturali Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.	Art. 518-ter c.p.
	Ricettazione di beni culturali La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intramette nel farli acquistare, ricevere od occultare.	Art. 518-quater c.p.
	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali La norma punisce: 1) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; 2) chiunque fa uso della predetta scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.	Art. 518-octies c.p.
	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali L'art. 518-novies c.p. punisce: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	Art. 518-novies c.p.

	Importazione illecita di beni culturali La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.	Art. 518-decies c.p.
	Uscita o esportazione illecite di beni culturali La norma punisce: 1) chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; 2) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; 3) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.	Art. 518-undecies c.p.
	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici La norma punisce: 1) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; 2) chiunque, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.	Art. 518-duodecies c.p.
	Contraffazione di opere d'arte È punito: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;	Art. 518-quaterdecies c.p.

	4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.	
Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Riciclaggio di beni culturali È sanzionato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Art. 518-sexies c.p.
	Devastazione e saccheggio di beni culturali Con questa fattispecie si punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 c.p., commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.	Art. 518-terdecies c.p.
Art. 25-undevicies Delitti contro gli animali	Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito.	Art. 544-bis c.p.
	Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.	Art. 544-ter c.p.
	Spettacolo o manifestazioni vietate Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.	Art. 544-quater c.p.
	Divieto di combattimento fra animali Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;	Art. 544-quinquies c.p.

	2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito.	
	<i>Uccisione o danneggiamento di animali altrui</i> Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.	Art. 638 c.p.
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013)	<i>Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari</i> Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito.	Art. 440 c.p.
	<i>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate</i> Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.	Art. 442 c.p.
	<i>Commercio di sostanze alimentari nocive</i> Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito.	Art. 444 c.p.

Reati transnazionali (L. 146/2006)	Associazione per delinquere La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.	Art. 416 c.p.
	Associazioni di tipo mafioso anche straniere L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	Art. 416-bis c.p.
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).	Art. 291-quater D.P.R. 43/1973
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito. A seguito del D.Lgs. n. 202/2016 è stato modificato il comma 7-bis dell'articolo in esame prevedendo la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo il caso in cui essi appartengano a persona estranea al reato. È prevista inoltre la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità.	Art. 74 DPR. n. 309/1990
	Disposizioni contro l'immigrazione clandestina L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".	Art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.Lgs. n. 286/1998

	Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".	
	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito.	<i>Art. 377-bis c.p.</i>
	<i>Favoreggiamento personale</i> L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della corte internazionale penale, o a sottrarsi alle ricerche di queste, è punito. È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.	<i>Art. 378 c.p.</i>